

Proposta N° 355 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 12/08/2014		il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 289 del Reg.	OGGETTO :	PROCEDURA COATTA NEI CONFRONTI DEL SIG. SPINÒ ANTONINO PER LA RESTITUZIONE SOMME EX SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 2792/2013 - NOMINA AVV. CATO SILVANA MARIA CCALVARUSO
Data 12/08/2014		
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di agosto alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2) Ass. Anz. Coppola Vincenzo	X		X		
3) Assessore Culmone Renato		X			
4) Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
5) Assessore Manno Antonino		X			
6) Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7) Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale F.F. **Dr. Marco Cascio**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Procedura coatta nei confronti del Sig. Spino' Antonino per la restituzione somme ex sent. Corte di Appello n. 2792/2013 - nomina avvocato Silvana Maria Calvaruso -

Vista la Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2792/13 con la quale è stata definita la controversia di lavoro promossa, in appello, dal Comune di Alcamo contro Spino' Antonino;

Che la sentenza ha riformato il giudizio di 1° grado pronunciato dal Tribunale di Trapani in data 12/07/2010 (sent. n.427/2010) nel senso di escludere l'ipotesi del mobbing nei confronti dello Spino' ed ha riconosciuto, soltanto un responsabilità di natura contrattuale quantificata in € 17.151,00 e l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti costituite;

Preso atto che questa Amministrazione ha già dato esecuzione alla sentenza di 1° grado (n. 427/2010) ed ha liquidato, con atto n. 712/2011, previo riconoscimento del debito fuori bilancio la somma di € 30.075,16;

Vista la nota dell'Avvocato Vincenzo Pipitone, difensore del Comune nel 2° grado del giudizio, con la quale ha invitato per il tramite dell'avv. Alabiso, il Sig. Spino' Antonino a versare a favore del Comune di Alcamo l'importo di € 13.030,94 oltre gli interessi, quale differenza tra l'importo liquidato e le somme nascenti dalla responsabilità contrattuale definite con la sentenza della Corte di Appello;

Vista la Email del Dott. Cristofaro Ricupati, Segretario Generale, che demanda a questo ufficio di disporre la proposta di deliberazione con nomina all'Avvocato Giovanna Mistretta dirigente avvocato del Comune di Alcamo conferendo allo stesso ampio mandato di legge al fine di procedere alla riscossione coatta delle somme suddette;

considerato che ad oggi il sig. Spinò non ha versato quanto bonariamente richiesto ed in forza della sentenza di secondo grado che ha rideterminato la soma cui è stato condannato il Comune di Alcamo;

Chè si rende necessario procedere la recupero delle somme a suo tempo pagate e alla luce della sentenza di secondo grado risultate in eccesso;

Che è quindi necessario autorizzare il Comune di Alcamo in persona del sindaco pro tempore, prof Sebastiano Bonventre, a porre in essere ogni utile azione sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria per il recupero della somma di € 13.030,94 oltre gli interessi, quale differenza tra l'importo liquidato e le somme nascenti dalla responsabilità contrattuale definite con la sentenza della Corte di Appello;

Che, per l'effetto, si deve procedere alla nomina di un legale che rappresenti e difenda il Comune di Alcamo nella procedura sia extragiudiziaria che giudiziaria per il recupero e che può essere individuato nella persona dell'avvocato Silvana Maria Calvaruso, avvocato di questo ente con contratto part/time;

- vista la l.r. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Autorizzare il Comune di Alcamo in persona del sindaco pro tempore prof Sebastiano Bonventre, a porre in essere ogni utile azione sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria per il recupero della somma di € 13.030,94 oltre gli interessi, quale differenza tra l'importo liquidato e le somme nascenti dalla responsabilità contrattuale definite con la sentenza della Corte di Appello;

2. Nominare legale di questo ente, l'avv. Silvana Maria Calvaruso al fine di procedere alla riscossione coatta nei confronti del Sig. Spino' Antonino e a favore del Comune di Alcamo delle

somme nascenti dalla differenza già liquidata con la determinazione dirigenziale n. 712/2011 e la somma nascenti dalla responsabilità contrattuale accertata con la sentenza di 2° grado;

3. Dare mandato al Dirigente l'Avvocatura Comunale di provvedere ad impegnare la somma di € 200,00 forfettariamente determinata, utile per esperire l'eventuale azione giudiziaria, sul cap. 112630 c.i. 1010203 "prestazioni professionali ed acquisizione di servizi dell'ufficio legale";

4. Dare atto che l'impegno della somma indicata al punto 3 viene assunta ai sensi del 2° comma del D.l.vo 267/2007 per evitare danni gravi e certi all'Ente;


IL PROPONENTE
Responsabile di Procedimento

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: procedura coatta nei confronti del Sig. Spino' Antonino per restituzione somme ex sent. Corte di Appello n. 2792/2013 - nomina avvocato Silvana Maria Calvaruso -

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:

Procedura coatta nei confronti del Sig. Spino' Antonino per la restituzione somme ex sent. Corte di Appello n. 2792/2013 - nomina avvocato Silvana Maria Calvaruso -

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

STUDIO LEGALE

Alcamo, li 9 aprile 2014

Avv. Vincenzo Catanzaro

Patrocinante in Cassazione

Avv. Francesco Galati

Avv. Vincenzo Pipitone

Egr.

Avv. Antonino Alabiso

Via Via Garibaldi, 12

91025 - MARSALA

via pec: alabisoantonino@pec.ordineavvocatimarsala.it

Oggetto: Comune di Alcamo / Spinò Antonino.

Egr. Collega.

in ordine alla pratica in oggetto, dando seguito alla mia del 20/02 u.s. inviata via PEC, in riscontro alla preg.ma Sua datata 26/02/14 (ricevuta via PEC), tenendo conto del capo della sentenza non impugnato, invito comunque il Suo assistito, Suo tramite, a voler far versare la differenza tra quanto percepito in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani e quanto statuito dalla Corte di Appello e ciò per quanto appresso.

Premesso che

- la Corte di Appello ha escluso l'ipotesi del Mobbing nel caso che ci occupa;
- il Comune di Alcamo, tramite i rappresentanti *pro-tempore*, rifiuta qualsiasi proposta transattiva;

considerato che

-al Sig. Spinò Antonino con "determinazione dirigenziale" n. 0712 del 15/03/2011 è stata versata la somma di € 30.075,16:

-la Corte di Appello ha quantificato i danni lamentati dal Suo cliente in complessive € 17.151,00 all'attualità;

-che con precetto notificato in data 14/01/2014, per la predetta somma di € 892,10 (capo della sentenza non impugnato) il Comune di Alcamo versava l'importo di 1.137,54 (€ 892,10 oltre interessi pari ad € 140,50 e rivalutazione per € 104,90):

-tale somma, pertanto, va detratta dal totale versato a suo tempo dall'Ente (€ 30.075,16) e così si ottiene l'importo di € 28.937,62. }

-rivalutando l'importo di € 28.937,62 a partire dall'aprile 2011 (mese successivo alla data di pagamento) sino a raggiungere il mese di novembre 2013 (data di pubblicazione della sentenza), il capitale rivalutato è pari ad € 30.181,94; |

invito

pertanto, il Sig. Spinò Antonino, con le modalità indicate nella precedente mia ed entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, a versare la somma di € 13.030,94, oltre interessi maturandi, somma ottenuta sottraendolo all'importo corrisposto a Spinò nel marzo 2011 come sopra rivalutato (€ 30.181,94), quello liquidato dalla Corte di Appello (€ 17.151,00).

Resta inteso che, in caso di inadempimento si provvederà, mio malgrado, ad avviare ogni utile procedura al fine di garantire il credito del mio assistito.

Cordiali Saluti.

Avv. Vincenzo Pipitone

SENTENZA LAVORO

*Le p. Ber.
Parrino
Renda*



CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZ. LAVORO

SENT. N° 27213 *AV*

CRON. N° 118/14

*Avvocatura
Personale*

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
 - 2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
 - 3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere
- Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 4475 del 27 GEN. 2014
Assegnata al Settore 27 GEN. 2014

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1649/2011 e 1929/2011 promosse in grado di appello, la prima

da

COMUNE DI ALCAMO , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pipitone ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Resuttana Colli n. 366, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cannizzo.

- APPELLANTE -

contro

SPINO' Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Alabiso ed elettivamente domiciliata in Palermo nella via Messina n.7/D presso lo studio dell'avv. Antonio Coppola.

- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE -

E nei confronti di

FARO Longo, PARRINO Enza Anna, GIORDANO Giovanna, RENDA Antonino, IMPELLIZZERI Giambattista, Compagnia assicuratrice UNIPOL s.p.a. e SAN MARCO ASSICURAZIONI s.p.a..

- CONTUMACI -

La seconda

da

SPINO' Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Alabiso ed elettivamente domiciliata in Palermo nella via Messina n.7/D presso lo studio dell'avv. Antonio Coppola.

- APPELLANTE -

Contro

COMUNE DI ALCAMO , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pipitone ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Resuttana Colli n. 366, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cannizzo.

- APPELLATO -

E contro

FARO Longo, PARRINO Enza Anna, GIORDANO Giovanna, RENDA Antonino, IMPELLIZZERI Giambattista, Compagnia assicuratrice UNIPOL s.p.a. e SAN MARCO ASSICURAZIONI s.p.a..

- CONTUMACI -

All'udienza del 28 novembre 2013 le parti costituite hanno concluso come in atti.

IN FATTO

Con sentenza n. 427/2010 pronunciata in data 12 luglio 2010, il Tribunale di Trapani G.L., adito su ricorso proposto da Spinò Antonino, riteneva il Comune di Alcamo responsabile del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal proprio dipendente sotto la specie di disturbo post-traumatico cronico da stress lavorativo, nosologicamente valutato nella percentuale del 6%, accusato dallo Spinò a partire dal 1994 in conseguenza dei reiterati trasferimenti e spostamenti di ufficio e di mansioni, che ne avevano apprezzabilmente compromesso lo stato di salute mentale.

Nello specifico lo Spinò , appartenente alla cat. B7 (esecutore amministrativo) aveva lamentato di essere transitato, in difetto di oggettive esigenze di servizio, tra i seguenti uffici:

-In data 4/3/1994 al settore Servizi Demografici (dirigente Longo Faro) dove non gli veniva assegnato alcun carico di lavoro;

-in data 5/12/1994 al settore Affari Generali (Dirigente Impellizzeri Giovan Battista) dove veniva assegnato al settore notifiche;

-In data 27/4/1995 al settore "Finanze";

-in data 24/5/1995 a settore "Assetto del territorio"(Dirigente Parrino Enza) dove veniva lasciato inoperoso per alcuni mesi per poi essere assegnato all'Ufficio acquedotto , nel quale, in assenza di carichi di lavoro, aveva svolto mansioni di commesso;

17

-in data 11/11/1997 all'Ufficio rilascio concessioni (Dirigente Parrino Enza) dove lo Spinò era stato adibito all'istruttoria delle pratiche di concessione edilizia ricoprendo mansioni riconducibili alla cat. C;

-in data 19/10/2001 era stato confermato in tale ufficio dal nuovo dirigente (Giordano Giovanna) senza il riconoscimento delle mansioni superiori;

-in data 1/7/2003 al Settore "Lavori Pubblici" dove il dirigente (Renda Antonino) non gli aveva assegnato alcun incarico fino al marzo 2004, quanto con ordine di servizio del 4/4/2004 lo aveva destinato al secondo servizio tecnico, collocandolo in una stanza dotata di 2 tavoli, 2 computer per sei persone ivi allocate.

Disatteso l'impianto accusatorio, siccome volto ad addebitare a tutti i singoli dirigenti coinvolti - con l'avallo dei sindaci dell'epoca - un comune disegno persecutorio volto ed emarginare e deprimere professionalmente il dipendente nel proprio luogo di lavoro, e riduttivamente qualificato come inadempimento contrattuale addebitabile al solo ente datore di lavoro il prospettato inquadramento della fattispecie come azione di mobbing, il G.L. aveva ritenuto ascrivibile alla disorganizzazione amministrativa dell'ente territoriale la responsabilità dell'inefficiente impiego del lavoratore e, come effetto di esso, l'insorgere della accertata patologia psichiatrica, onde emetteva condanna all'indirizzo del Comune di Alcamo al risarcimento del danno, quantificato complessivamente in € 25.000,00 oltre accessori di legge a decorrere dalla notifica del ricorso, nonché ad adibire il dipendente in occupazioni confacente all'attuale inquadramento.

Condannava il Comune di Alcamo alla refusione delle spese processuali in favore dello Spinò, compensando per il resto le spese con le altre parti coinvolte fuorchè con la Giordano a favore della quale liquidava l'importo di € 7.500,00.

Per la riforma della sentenza de qua hanno agito sia il Comune di Alcamo che lo Spinò.

Quest'ultimo ha depositato un primo appello in data 25/8/2011 ed un secondo appello incidentale in coda al gravame principale interposto dal Comune di Alcamo in data 12/7/2011.

Nella contumacia dei dirigenti convenuti e delle compagnie assicuratrici da costoro min prime cure chiamate in garanzia, all'esito dell'odierna discussione, sulle conclusioni delle parti costituite richiamate in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

IN DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Faro Longo, Parrino Enza Anna, Giordano Giovanna, Renda Antonino, Impellizzeri Giambattista, Compagnia assicuratrice Unipol s.p.a. e San Marco Assicurazioni s.p.a., regolarmente citati e non comparsi.

Ciò posto, va anzitutto affrontato il profilo, pure sollevato in udienza dalla difesa del Comune di Alcamo, della inammissibilità dell'appello principale proposto da Spinò Antonino dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..

Lo Spinò risulta, tuttavia, avere riprodotto i medesimi motivi di gravame nell'appello incidentale depositato in data 24/11/2011.



A tal proposito non ignora la Corte che il funzionamento del principio di consumazione del diritto di impugnazione non autorizza la parte a recuperare il diritto di azione rispetto ad un termine decadenziale ormai spirato.

E' noto, infatti, che *La parte, che abbia già proposto ricorso (principale od incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso, nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa suggerire un'estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunce relative a quel rapporto, tenendo conto che l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (principio della cosiddetta consumazione dell'impugnazione), e che il relativo divieto non trova deroga, per il caso in cui sia sopravvenuta l'impugnazione avversaria, nelle disposizioni di cui all'art. 334 c.p.c. le quali operano solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata, Cass. 22 giugno 1990, n. 6278, nonché nello stesso senso, Cass. 30 maggio 2005, n. 11372 e Cass. 16 marzo 2005, n. 5675) Cassazione civile, sez. III, 07/07/2009, n. 15895*

Ciò nondimeno, non può farsi a meno di menzionare il concorrente indirizzo enunciato dalla S.C., secondo il quale *la precedente proposizione di un ricorso per cassazione non depositato entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. non preclude, ove la controparte presenti ricorso contro la stessa sentenza, la possibilità di resistere mediante la proposizione di un ricorso incidentale quando non sia stata ancora dichiarata l'improcedibilità del precedente ricorso, da cui deriva la consumazione del diritto di impugnazione ex art. 387 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/04/1992, n. 4829), il che vale a tratteggiare un sistema nel quale lo sbarramento processuale alla riproposizione del mezzo di impugnazione sorge soltanto per effetto della declaratoria giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame, anteriormente alla quale è dato, viceversa, ingresso al mezzo di impugnazione tardivo (arg. ex art. 334 c.p.c.).*

Tanto premesso, rileva la Corte che i motivi posti a sostegno dell'appello proposto dal Comune di Alcamo denunciano l'errata valutazione del materiale istruttorio operata dal primo giudice, il quale avrebbe illogicamente ricavato la sussistenza degli estremi del comportamento "mobbizzante" attraverso un ragionamento contraddittorio fondato su pochi ed irrilevanti elementi di prova.

In particolare, egli avrebbe sopravvalutato la pur equivoca dichiarazione del teste Signorino - a dire del quale lo Spinò sarebbe rimasto vittima di ostracismo in quanto appartenente alla fazione politica contrapposta a quella degli amministratori in carica - e, pur avendo escluso personali responsabilità in capo ai singoli dirigenti dei settori interessati, ha, tuttavia, pronunciato condanna in confronto del Comune, solo mediatamente responsabile della condotta dei propri dipendenti.

Di contro, ricorda il Comune la circostanza, pure male intesa dal G.L., secondo la quale lo Spinò era stato assegnato nel corso di quegli anni a mansioni di responsabilità - presso l'Ufficio Urbanistica - e che l'insorgere nello Spinò del malessere psichico poi diagnosticato dal c.t.u. risaliva ad un periodo anteriore l'iniziale variazione di incarichi.

Censura , infine, l'esosa quantificazione del risarcimento liquidato , siccome elevato dal G.L. ad un importo esorbitante rispetto al danno biologico accertato (6%) dal c.t.u., quando, piuttosto, il criterio di liquidazione equitativa del danno alla salute avrebbe imposto una valutazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale la cui eventuale personalizzazione , avrebbe dovuto, al più, tradursi in un incremento percentuale del danno biologico tabellare.

Il primo motivo, concernente l'an della responsabilità civile ascritta in capo al Comune, non ha pregio.

A ben vedere, infatti, il Comune appellante fraintende il pur contorto percorso logico-giuridico tracciato dalla sentenza impugnata, la quale, dipanando il discorso dalle basi teoriche della figura del mobbing - di cui ha correttamente tratteggiato le coordinate ermeneutiche contrassegnate dal reiterarsi di comportamenti dolosamente orientati ad isolare e colpire la dignità professionale del lavoratore - ha concluso, escludendo l'ipotesi di partenza ed ha ripiegato a favore di una responsabilità di natura contrattuale da inadempimento conseguente alla violazione delle garanzie di sicurezza imposte dall'art. 2087 c.c. .

Il G.L. ha, perciò, addebitato al Comune una responsabilità omissiva - per avere tollerato una sorta di ostracismo in danno dello Spinò - e commissiva - per avere sottoposto il ricorrente ad un elevato ed ingiustificato numero di spostamenti e per averlo costretto a lavorare con mezzi inadeguati - rispetto alle quali l'imputazione soggettiva in capo al Comune è correlata al mancato assolvimento dell'onere della prova liberatoria posta a suo carico dall'art. 1218 c.c..

Deve ribadirsi, infatti, che, onde poter parlare di mobbing, occorre una pluralità di atti, posti in esse e da più persone e prolungati per almeno un certo arco di tempo e aventi "un minimum" standard oggettivo di nocività.

Tale è la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2009, n. 3785).

E' vero, di contro, che la prospettazione di una dolosa macchinazione in danno dello Spinò non ha ricevuto l'atteso suffragio probatorio, posto che la sola dichiarazione del teste Signorino, tendente ad accreditare una finalità di isolamento "politico" del

1

dipendente in quanto sostenitore del candidato sconfitto alla carica di sindaco, al di là della genericità dell'insinuazione, avrebbe richiesto una indagine volta ad accertare un vero e proprio complotto ordito in danno del lavoratore con la partecipazione dell'intero apparato burocratico del Comune convenuto.

E ciò è, per l'appunto, quanto il primo giudice ha ritenuto, viceversa, di escludere non avendo egli ricavato, dalle pur scriteriate assegnazioni ed ordini di servizio impartiti allo Spinò, alcun intento vessatorio o persecutorio che non fosse, piuttosto, ascrivibile alla mancanza di una strategia organizzativa e ad una strutturale deficienza di mezzi e di strumenti di lavoro, idonee a determinare il depauperamento professionale e il deperimento psichico del lavoratore sottoutilizzato.

Sul piano del discusso nesso eziologico tra l'incapacità palesata dall'amministrazione comunale e la malattia psichica accertata in capo allo Spinò, merita di essere valorizzata la prova testimoniale con il medico di famiglia dello Spinò, Lombardo Giuseppe, il quale ha escluso la sussistenza di disturbi di stampo psichiatrico in epoca precedente all'insorgere della sindrome da stress lavorativo.

Tale dato, coniugato alla logica presunzione che scaturisce dalla oggettiva coincidenza temporale tra le accertate disfunzioni nell'ambiente lavorativo ed il malessere che iniziava a serpeggiare tra le mura domestiche (v. testi Signorino, Spinò Vanessa, Spinò Giacomo) consente di valorizzare il giudizio medico-legale espresso dal c.t.u. dott. Terzo, il quale, da un lato, ha escluso la preesistenza della patologia diagnosticata, dall'altro ha riferito in termini probabilistici sulla sussistenza di nesso di causalità tra la prestazione lavorativa a partire dal febbraio 1994 e il disturbo accertato.

Viceversa, parzialmente fondata si palesa la doglianza concernente la quantificazione del risarcimento del danno, posto che dalla rilevata applicazione da parte del primo giudice delle tabelle in uso presso il Tribunale di Palermo, non può non conseguire, in conformità all'attuale diritto vivente, una correzione ispirata dalla funzione nomofilattica svolta in argomento dalla Corte di Cassazione.

Ed, invero, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale i multiformi criteri di liquidazione adottati da tempo nel territorio della Repubblica sono stati da ultimo rivisitati e ricondotti ad unità dalla giurisprudenza della S.C. (sentenza n. 12408 del 2011) che ha dichiarato applicabili, da parte di giudici di merito, su tutto il territorio nazionale, in quanto criterio risarcitorio basale equitativo e uniforme, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali:

- ponderano la percentuale di invalidità, un valore punto alla medesima correlato e un coefficiente demoltiplicatore in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro;
- aprono alla c.d. personalizzazione del danno, individuando una soglia massima di incremento fino all'ammontare del 25%.

Fatto buon governo di dette tabelle liquidative -nella versione aggiornata all'anno in corso - al caso di specie e, considerate le ricadute di ordine psicologico e relazionale concretamente subite dallo Spinò - siccome ricavabili dalle prove testimoniali assunte le quali hanno unanimemente riferito del netto peggioramento della qualità e dello stile di

vita del lavoratore - si ottiene una liquidazione di € 11.607,00 a titolo di danno non patrimoniale (9.286,00 + (25%) 2.321,00), al quale deve aggiungersi il danno da invalidità temporanea parziale al 50% liquidato in base ai valori aggiornati dal D.M. 6/6/2013 (€ 23,10 x 240 = 5.544).

Risulta complessivamente una quantificazione di danno pari ad € 17.151,00 che , liquidato all'attualità, non abbisogna di rivalutazione monetaria ed è altresì comprensivo del danno da lucro cessante.

Infondato appare il gravame incidentale proposto dallo Spinò.

Egli si duole gradatamente della sotto valutazione operata dal primo giudice del grado della sindrome post-traumatica e dei suoi effetti invalidanti sul piano lavorativo e relazionale, nonché del disconoscimento della invalidità temporanea totale - che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere nella misura di 517 giorni , corrispondenti ai periodi di assenza dal lavoro dello Spinò nel corso del decennio in questione - e dell'apodittica determinazione del periodo di invalidità temporanea parziale.

Contesta, ancora, il mancato accertamento delle responsabilità in capo ai dirigenti del Comune, quali autori delle azioni ed omissioni integranti la fattispecie di mobbing.

Infine, censura la disposta condanna alle spese processuali in favore della dirigente Giordano Giovanna, in quanto, a suo dire, responsabile, al pari degli altri, del disagio psichico patito dallo Spinò nel corso della sua esperienza lavorativa all'interno del settore dalla stessa diretto, ed, in particolare, per avere negato il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dallo Spinò e per avere negato l'assegnazione di locali e strumenti di lavoro idonei.

Orbene, quanto alle doglianze miranti a inficiare l'impianto logico della sentenza in relazione al supposto comportamento di mobbing imputabile ai dirigenti, è sufficiente rimandare a quanto sopra argomentato riguardo il fallimento della prova di un connotato doloso nelle disposizioni di servizio e nella gestione del lavoratore da parte dei dirigenti, ai quali può, al postutto, rimproverarsi unicamente una corriva inerzia nel valorizzare la professionalità dello Spinò (salvo che nel caso della Parrino e della Giordano i quali, viceversa, avrebbero impiegato lo Spinò in compiti esorbitanti dal profilo professionale).

Di tal che, neppure merita emenda la statuizione condannatoria in punto di spese a carico dello Spinò se si considera il volume degli addebiti mossi dallo stesso all'indirizzo della Giordano - mancato riconoscimento delle mansioni superiori ,negato rilascio di autorizzazioni a svolgere lavoro straordinario, mancato invito alle assemblee del settore, screditamento presso l'utenza in relazione alla ritardata istruzione di una pratica edilizia etc.. - e l'inconsistenza della verifica istruttoria, che non ha sortito alcuna circostanza riprovevole a carico della dirigente, e se si considera che né il riconoscimento delle mansioni ,né l'assegnazione dei locali e delle attrezzature di lavoro rientravano nella sfera di attribuzioni della dirigente convenuta.

In ordine, infine, alla correttezza delle statuizioni risarcitorie, ritiene la Corte che l'autorevole parere tecnico esposto dal c.t.u., non efficacemente contestato dall'appellante, e le coerenti risultanze istruttorie siano state adeguatamente vagliate e tradotte nei

termini sopra precisati, atteso che non risulta provato che le assenze dal lavoro fossero dovute ai rilevati postumi depressivi, né che la sindrome accusata dallo Spinò abbia assunto una dimensione assolutizzante, tale da investire la sfera dinamico-relazionale dell'interessato in misura superiore all'entità ritenuta nella presente sentenza.

Deve, conclusivamente, pronunciarsi la riforma parziale della sentenza impugnata nei sensi di cui al dispositivo che segue.

In ragione dell'esito globale dell'odierno gravame sussistono giustificato motivi per pronunciare l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti costituite, mentre, rispetto alle parti contumaci, le stesse vanno lasciate a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Faro Longo, Parrino Enza Anna, Giordano Giovanna, Renda Antonino, Impellizzeri Giambattista, Compagnia assicuratrice Unipol s.p.a. e San Marco Assicurazioni s.p.a., che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 427/2010 pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 12 luglio 2010, condanna il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno biologico cagionato a Spinò Antonino, liquidandolo, all'attualità, in complessivi € 17.151,00

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio e lascia le restanti spese a carico dello Spinò.

Palermo 28 novembre 2013


Il Consigliere est.




Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Anna Maria Pensato



Depositaro della Cancelleria
Sezione Lavoro della Corte di
Appello Palermo
Oggi 23 GEN 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Pensato



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Procedura coatta nei confronti del Sig. Spino' Antonino per la restituzione somme ex sent. Corte di Appello n. 2792/2013 - nomina avvocato Silvana Maria Calvaruso -

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Il Dirigente dell'Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Alcamo, li

06.08.2014

Il Dirigente di Settore
Dott. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to Vincenzo Coppola

F.to Marco Cascio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/08/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/08/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Cascio